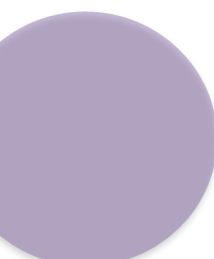


IL PUNTO DELLA SETTIMANA

5-9 GIUGNO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	5
LE SENTENZE	6



LA NORMATIVA

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE

Il Consiglio dei Ministri del 7 giugno ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le procedure di infrazione che il Governo intende chiudere rientra anche la n. 2014/4075, che riguarda l'applicazione agevolata dell'imposta di registro al 2% (invece che al 9%) per l'acquisto della prima casa da parte di cittadini italiani emigrati all'estero. Questi ultimi, diversamente dai cittadini non emigrati, secondo la norma¹ attuale non sono obbligati a fissare la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile.

Questa deroga, a parere della Commissione comporta un trattamento differenziato tra cittadini UE, poiché non opera a favore dei cittadini di un altro Stato che continuando a risiedere all'estero intendono acquistare la "prima casa" in Italia, rispetto ai quali, invece, sussiste l'obbligo di fissare la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile.

Il testo del decreto legge nella bozza pervenuta modifica la norma attuale, eliminando il riferimento alla cittadinanza italiana e stabilendo che l'aliquota agevolata si applica, in linea generale, a condizione che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero **"se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento"**.

D.L. ALLUVIONE - MISURE FISCALI D'INTERESSE

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti, fiscali e non, dal 1° maggio al 31 agosto 2023 per i soggetti residenti o con sede dell'attività nei Comuni interessati dall'alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Estensione del *Superbonus* al 110% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 relative ad interventi eseguiti sulle unifamiliari/plurifamiliari situate nei Comuni alluvionati, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Queste le misure fiscali d'interesse contenute nel **D.L. 1° giugno 2023, n.61 - cd. "Decreto**

¹ Cfr. La nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, DPR 131/1986.

Alluvione”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2023 e trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge (atto Camera n.1194).

I Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, oggetto delle citate disposizioni di favore, sono inseriti in uno specifico elenco allegato al Provvedimento.

LA PRASSI

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA”: L’AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LE FAQ

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che **il visto di conformità che il fornitore può acquisire “ora per allora”** (secondo quanto previsto dall’art., co. 1-bis.2, del DL 50/2022 come modificato dal DL 115/2022) ha forma libera e non va comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Il visto “ora per allora” è stato introdotto dal Legislatore per consentire anche ai cessionari di crediti derivanti da interventi per i quali l’invio del visto di conformità non era obbligatorio ai fini della cessione o dello sconto (interventi di edilizia libera o di importo inferiore ai 10.000 euro) di fruire della limitazione della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave. Sul punto l’Agenzia precisa che in questi casi il visto non costituisce una condizione per l’esercizio dell’opzione, ma solo un requisito finalizzato a limitare la responsabilità dei cessionari. Dunque, la forma deve essere libera, non serve la comunicazione all’Ade, ma nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, vanno indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.



FAQ

Faq del 6 giugno 2023

Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

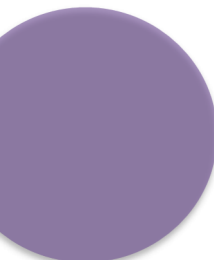
Nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni. È necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.

Il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.



LE SENTENZE

SUPERBONUS 110% E GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO TRIESTE SENTENZA DEL 11/04/2023 N. 81/1

La giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% sussiste nonostante la mancata inclusione, dell'atto impugnato nel caso di specie, **nella casistica di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/1992** che nell'ambito delle *Disposizioni sul processo tributario* definisce gli atti impugnabili e oggetto del ricorso. Il caso esaminato dalla Corte di primo grado di Trieste verte, infatti, sull'impugnazione del provvedimento di annullamento della comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 121 del DL 34/2020.

Secondo i giudici friulani la possibilità di cessione art. 19 del D.Lgs. 546/92 del credito - impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale.

Il giudice spiega, inoltre, che secondo la Cassazione, la giurisdizione tributaria, debba essere sempre riconosciuta in presenza di ogni controversia che riguardi un rapporto tributario. Il giudice tributario, quindi ha competenza esclusiva e generale, non circoscritta ad alcuni aspetti, per tributi e tasse di ogni tipo, e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti.